



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 261 DEL 25/07/2024 REG. GEN.
N. 37 DEL 25/07/2024**

OGGETTO: Restituzione quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585 Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586 A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587 Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTO il riparto del fondo per l'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

RILEVATO che con il predetto decreto sono stati assegnati al Comune di Costigliole Saluzzo, euro 9.503,89;

VISTI i seguenti comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale web della finanza locale, con i quali sono stati forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021:

- comunicato del 9 gennaio 2023;
- comunicato del 20 gennaio 2023;
- comunicato del 27 gennaio 2023;
- comunicato del 03 luglio 2024;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2023 è stato differito al 31 ottobre 2024 come si evince dal menzionato comunicato del 03 luglio 2024, con il quale veniva altresì precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 86 E 01000 03245 112 0 12 3407 01;

VISTA la delibera G.C. n. 168 del 01/12/2022 con la quale venivano stabilite, per l'anno 2023, le indennità di funzione degli Amministratori comunali interessati dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022;

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 (c.d. legge Del Rio) che hanno disposto l'incremento del numero massimo di assessori prescrivendo al contempo ai comuni interessati di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti ;

CONSIDERATO che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

VISTA la nota metodologica, di cui all'allegato A) al citato D.M. del 30 maggio 2022, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

RILEVATA la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2023 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 1.699,34 la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- .1 di impegnare**, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 1.699,34 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, con imputazione della spesa al seguente capitolo del bilancio dell'annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità:

| Codice bilancio | Capitolo | Importo |
|-----------------|----------|----------|
| 1.01.1.104 | 30/26 | 1.699,34 |

- .2 di dare atto** che il relativo versamento della somma di cui al punto 1) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 86 E 01000 03245 112 0 12 3407 01;
- .3 di disporre** la rendicontazione, entro il 31 ottobre 2024, della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2023 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario;
- .4 di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 25 luglio 2024

**Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa